



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-02-2017 (punto N 7)

Decisione N 7 del 27-02-2017

Proponente

MONICA BARNI
DIREZIONE CULTURA E RICERCA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Roberto FERRARI

Estensore MARIA GABRIELLA PENNINO

Oggetto

Aiuti di stato alla cultura - Posizione dell'amministrazione regionale alla luce della Comunicazione della Commissione (GUUE C 262 del 19.7.2016) - sull'applicazione dei criteri-interpretativi al capo III sez. 11, Art. 53 del Regolamento (Ue) N. 651/2014

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Aiuti di stato alla Cultura

STRUTTURE INTERESSATE

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE CULTURA E RICERCA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GUCE del 26/6/2014 serie L 187/1) che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il Mercato Interno in applicazione degli Articoli 107 e 108 del Trattato;

Visto, in particolare l'art. 53 del Reg. UE 651/2014, che dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e detta disposizioni specifiche che regolamentano l'intervento pubblico a favore degli investimenti e delle attività culturali;

Visto il documento "Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome per l'applicazione delle disposizioni in materia di Aiuti di Stato alla Cultura e alla Conservazione del Patrimonio del Regolamento (Ue) N. 651/2014", (capo III – sez. 11, Art. 53), approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 Marzo 2015, come strumento a supporto delle attività delle Regioni nella predisposizione degli strumenti contributivi degli interventi per il sostegno della cultura e della conservazione e valorizzazione del patrimonio;

Visto, inoltre, il 72° "considerando" del predetto Reg. 651/2014, il quale dispone che, in certi casi, il finanziamento pubblico della cultura non costituisca 'aiuto di Stato': *"nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri"*;

Ricordata la natura delle linee guida delle Regioni quale proposta di indicazioni operative per l'applicazione dell'art. 53 del Reg. UE 651/2014 a supporto delle attività degli uffici, ai fini del rispetto delle regole in materia di Aiuti di Stato, nella predisposizione dei vari strumenti contributivi degli interventi per il sostegno della cultura e della conservazione e valorizzazione del patrimonio, ribadendo la discrezionalità delle Regioni nella scelta dell'approccio da adottare a tal fine;

Visto il documento di "Linee guida sull'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di stato agli interventi statali nel settore della cultura", del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBaCT) dello scorso 22 gennaio 2016, che costituisce il documento programmatico che l'Italia intende offrire all'Unione Europea, circa l'ambito di applicazione della disciplina degli Aiuti di Stato nel settore della cultura;

Considerata la posizione – assunta nel documento MiBaCT – in ordine alla quale: *"Non verranno perciò considerati aiuti di Stato, con la conseguenza che non verranno fornite comunicazioni alla Commissione Europea, neppure con riferimento al regime di esenzione, relativamente agli investimenti ordinari e straordinari dello stato in manutenzione e gestione degli istituti e luoghi della cultura pubblici per finalità di tutela e apertura alla pubblica fruizione, nonché, come è ovvio, tutte le spese correnti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (quali stipendi, altri costi del personale, utenze, etc..) dirette alla gestione di tali istituti e luoghi della cultura"*;

Preso atto, altresì che, nel medesimo documento, si assume che gli Aiuti alle attività culturali *"astrattamente configurabili quali attività economiche, suscettibili di ricadere nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato, dovrebbero essere regolati attraverso il Regolamento UE 651/2014, di cui però occorrerebbe concordare alcune modalità operative"*;

Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato adottata il 19 maggio scorso, quale primo documento previsto per il processo di modernizzazione degli Aiuti con l'obiettivo di chiarire, alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, il significato dei diversi requisiti in presenza dei quali un aiuto di Stato è considerato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107.1 TFUE;

Vista la posizione dell'Italia espressa in occasione della consultazione per la revisione del GBER, del 27 maggio 2016, con particolare riferimento ad emendamenti relativi al 72° “considerando” e all’Art. 53, comma 8, del Reg. 651/2014;

Dato atto del “Common Understanding” tra la Commissione e l'Italia circa il rafforzamento dei controlli dello stato membro su ADS (3 giugno 2016) che stabilisce una serie di impegni finalizzati a rendere effettiva l'implementazione nel nostro Paese della politica di modernizzazione degli Aiuti di Stato e le forme per un maggior coordinamento nazionale nelle attività di notifica e di interlocuzione con la Commissione;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 Luglio 2016, con quale la Commissione ha fornito ulteriori precisazioni sui principali concetti inerenti alla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, onde garantire un'applicazione più agevole, trasparente e coerente di questa nozione in tutta l'Unione;

Considerato, in particolare che la Comunicazione della Commissione ha precisato i diversi elementi costitutivi della nozione di Aiuto di Stato, quali:

1. la sussistenza di un'impresa, ove - in ambito culturale- rileva il carattere economico o non economico dell'attività svolta,
2. l'imputabilità della misura allo Stato, ovvero quando la concessione del vantaggio avvenga direttamente o indirettamente con risorse dello Stato membro;
3. il suo finanziamento tramite risorse statali, ovvero con risorse provenienti dal settore pubblico;
4. il conferimento di un vantaggio, intendendo con ciò la concessione di un vantaggio che un'impresa non potrebbe ricevere a condizioni normali di mercato;
5. la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

Considerato ciò che la medesima Comunicazione della Commissione - dopo aver sottolineato il ruolo della cultura come *"veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e modellano le società dell'Unione"*- ha precisato al cpv. 2.6 relativamente all'ambito specifico “CULTURA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO” per le attività riguardanti la cultura, o la conservazione del patrimonio concernenti :

-il carattere commerciale o non commerciale delle stesse,

-l'esistenza di un vero e proprio mercato,

riferibili, rispettivamente, alla più puntuale definizione dei contenuti dei sopracitati elementi 1. e 5.

Rilevato conseguentemente come la Commissione abbia riconosciuto che *"il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un interesse esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico"* aggiungendo che *"il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio ... accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato"* (cpv 34 della Comunicazione);

Dato altresì atto che la Commissione attribuisce carattere economico a quelle *"attività culturali e di conservazione del patrimonio [...] prevalentemente finanziate dai contributi dei visitatori o degli utenti o attraverso altri mezzi commerciali (ad esempio esposizioni commerciali, cinema, spettacoli musicali e festival a carattere commerciale, ...)"* (cpv 35 della Comunicazione) e , per converso, esclude il carattere di economicità a quelle *"attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili (come la gestione di archivi pubblici contenenti documenti unici)"* per le quali si può inoltre, escludere *"l'esistenza di un vero mercato"* (cpv 36 della Comunicazione);

Considerato inoltre che, per aversi aiuto di Stato occorre che l'attività culturale, escludendo l'impatto prettamente locale, abbia, oltre al carattere economico, un'incidenza effettiva sugli scambi tra Stati membri, accertando se, ad es., la manifestazione o l'infrastruttura culturale possa sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe ed alternative in altri paesi dell'Unione (*cpv 195 della Comunicazione*);

Ritenuto necessario, successivamente al pronunciamento della Commissione Europea tramite la sopracitata Comunicazione, individuare i casi in cui una determinata iniziativa sia qualificabile come aiuto di stato o meno, alla stregua dei due principali criteri interpretativi (vedansi gli elementi 1. e 5. sopracitati) utilizzati dalla Commissione in questo ambito, ovvero quando il finanziamento pubblico sia legato ad attività alla cultura e alla conservazione del patrimonio:

-aventi carattere economico;

-e/o idonee a incidere sul mercato (distorsione della concorrenza) e sugli scambi tra stati;

Ritenuto necessario operare una ricognizione interna alla Direzione riferendosi alle tipologie di intervento attualmente contenute nei progetti regionali del PRS 2016-2020, utilizzate per classificare gli interventi all'interno dell'applicativo MoniPRS e verificare, sulla base dei record contenuti, la natura delle iniziative già inserite, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto utile organizzare il predetto allegato, secondo i due principali criteri interpretativi già nominati, intendendo già integrata nelle stesse iniziative esaminate, la presenza degli elementi 2., 3., 4. della Comunicazione della Commissione, al fine di evidenziare, dall'incrocio delle risultanze, gli interventi che non si qualificano come aiuto, o quelli che possono richiedere un approfondimento delle fattispecie in concreto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro Nazionale Aiuti di Stato, il cui avvio è stato prorogato 1° luglio 2017 con DL n.244 del 30 dicembre 2016 (c.d. "milleproroghe");

Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di programmazione di cui agli articoli dal 4 al 7 della legge richiamata;

Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 che approva il *Piano della Cultura 2012-2015*, come prorogato ai sensi dell'art. 29, comma 1 della predetta L.R. n. 1/2015;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 adottato per la trasmissione al Consiglio regionale dalla Giunta regionale con sua Deliberazione n. 567 del 14 giugno 2016;

Preso atto del parere del Cd espresso nella seduta del 16.02.2017;

Tutto ciò premesso e considerato

A VOTI UNANIMI

DECIDE

-di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'individuazione degli interventi, compresi nei progetti regionali del PRS 2016-2020, che non si qualificano come aiuto, o quelli che richiedono un approfondimento delle fattispecie in concreto, alla stregua dei criteri

interpretativi scaturenti dalla Comunicazione della Commissione dello scorso 19 luglio 2016 e applicabili all'art.53 del Reg. UE 651/2014;

-di aggiornare il predetto allegato A), con periodicità coerente con gli aggiornamenti dei documenti della programmazione regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

IL DIRETTORE GENERALE

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile

Roberto Ferrari

Il Direttore

Roberto Ferrari